

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta dell'8/04/2025

FATTO

Con riferimento a due contratti di cessione del quinto dello stipendio (il primo, **352, concluso il 3 aprile 2019 e anticipatamente estinto in corrispondenza della ventesima rata; il secondo, concluso il 22 dicembre 2020 e anticipatamente estinto in corrispondenza della trentanovesima rata), il ricorrente chiede all'ABF di condannare l'intermediario ex art. 125 sexies TUB al pagamento della somma € 1.135,96 per oneri corrisposti e non maturati (€ 267,06 per il primo contratto; € 868,91 per il secondo), oltre interessi dal reclamo. Chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate dopo la estinzione, la refusione delle spese difensive per € 200,00, la restituzione delle spese di procedura per € 20,00. L'intermediario controdeduce che il cliente ha rilasciato quietanza liberatoria con riferimento all'estinzione anticipata di entrambi i contratti di finanziamento oggetto di ricorso, con la quale ha espressamente dato atto di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili, di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori e di essere pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto a fronte dell'estinzione anticipata. Precisa poi che entrambi i contratti riportano in modo chiaro le condizioni contrattuali, indicando i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita dei contratti; con riferimento alle commissioni S*, l'art. 13 delle

condizioni generali dei contratti prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata venga calcolato secondo il criterio della curva degli interessi dei piani di ammortamento dei contratti di finanziamento, sottoscritti dal cliente; le commissioni di distribuzione, invece, sono indicate nei contratti tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito; niente è dovuto a titolo di spese per l'assistenza legale, trattandosi di lite a carattere seriale.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale dei finanziamenti anticipatamente estinti e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, TUB.

Con riguardo a entrambi i contratti, l'intermediario chiede in via preliminare il rigetto del ricorso avendo il cliente sottoscritto quietanza liberatoria nella quale dichiara di aver già ricevuto quanto dovuto con rinuncia ad ulteriori pretese. Il Collegio rileva in proposito che le quietanze versate in atti si limitano a contenere una generica rinuncia alla ripetizione di somme ulteriori rispetto a quelle ricevute in sede di estinzione senza alcuna specificazione con riguardo all'oggetto di tale rinuncia né sul versante della determinazione quantitativa né sul versante del fondamento causale delle voci di costo "rinunciate". Poiché la volontà abdicativa "tombale" deve essere supportata da una compiuta e puntuale consapevolezza dei dati (Coll. Coord. n. 8827/17) che, nel caso di specie, difetta, l'eccezione formulata dall'intermediario è da reputarsi infondata.

I contratti sono stati conclusi nel 2019 e nel 2020. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. 11 ottobre 2024 n. 10712), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125 sexies TUB come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingua *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (ai sensi del comma 2 dell'art. 11 octies d.l 25 maggio 2021 n. 73, come da ultimo modificato dall'art. 27, comma 1, d.l 10 agosto 2023, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il finanziamento **352 risulta anticipatamente estinto al 31 gennaio 2021, in corrispondenza della rata n. 20 sulle 48 complessive. Le "commissioni a favore dell'intermediario" sono da qualificarsi come recurring e vanno rimborsate con il criterio contrattuale della curva degli interessi chiaramente esplicitato in contratto; le "commissioni di distribuzione" manifestano invece chiara indole up front in quanto volte a remunerare attività compiute nella fase precontrattuale e vanno anch'esse ridotte sulla scorta del criterio della curva di interessi.

Per tali ragioni, tenuto conto dei rimborsi già intervenuti, il Collegio ritiene che le pretese del cliente meritino soddisfazione nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 7.551,44			TAN				5,90%	
Durata del prestito in anni	4			Importo rata				177,00	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				58,33%	
Data di inizio del prestito	01/06/2019			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				35,64%	
rate pagate	20	rate residue	28	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a favore dell'intermediario	958,09			Criterio contrattuale	***	341,39	341,39	0,00	
Commissioni di distribuzione	84,96			Upfront	35,64%	30,28	0,00	30,28	
	Totale			1.043,05					30,28

Con riguardo al finanziamento **352, l'intermediario è dunque tenuto al pagamento di € 30,28.

Il finanziamento **515 risulta anticipatamente estinto al 30 aprile 2024, in corrispondenza della rata n. 39 rate sulle 96 complessive.

Le “commissioni a favore dell'intermediario” sono da qualificarsi come recurring e vanno rimborsate con il criterio contrattuale della curva degli interessi chiaramente esplicitato in contratto; le “commissioni di distribuzione” manifestano invece chiara indole up front in quanto volte a remunerare attività compiute nella fase precontrattuale e vanno anch'esse ridotte sulla scorta del criterio della curva di interessi.

Per tali ragioni, tenuto conto dei rimborsi già intervenuti, il Collegio ritiene che le pretese del cliente meritino soddisfazione nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.903,81			TAN				4,50%	
Durata del prestito in anni	8			Importo rata				210,00	
Numero di pagamenti all'anno	12			Quota di rimborso pro rata temporis				59,38%	
Data di inizio del prestito	01/02/2021			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				37,19%	
rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a favore dell'intermediario	2.837,27			Criterio contrattuale	***	1.055,12	1.055,12	0,00	
Commissioni di distribuzione	403,20			Upfront	37,19%	149,94	0,00	149,94	
	Totale			3.240,47					149,94

Con riguardo al finanziamento **515, l'intermediario è tenuto al pagamento di € 149,94.

Nel complesso, pertanto, l'intermediario è tenuto al pagamento della somma (arrotondata) di € 180,00. Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

Non può essere accolta la domanda volta alla restituzione di quote eventualmente pagate in eccedenza siccome del tutto sguarnita di prova.

Non può essere accolta la domanda volta alla refusione delle spese difensive attesa la natura seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 180,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA